



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 639

DETERMINAZIONE N. 357 DEL 13-11-17

---

---

**OGGETTO: Esecuzione in danno dei lavori di rimozione e smaltimento della copertura degradata in aeternit di un capannone artigianale in via Roma 136 e di rifacimento con struttura metallica.**

---

---

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre

### IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

**-VISTA** la nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Marche, Area Vasta nr. 5 di Ascoli Piceno, prot. nr. 98543 del 21/12/2015, con cui veniva segnalata la presenza di una copertura in fibrocemento contenente presumibilmente amianto su un capannone artigianale inutilizzato siti in via Roma nr. 136 di questo Comune, catastalmente identificati al foglio 8 del Catasto urbano con le particelle nrr. 647 e 673, sub 4 e 2, categoria D/1, di proprietà del sig. Diamanti Stefano nato in Ascoli Piceno il 7 marzo 1966 e residente in Ascoli Piceno frazione S.Maria in Capriglia nr. 115;

**-VISTO** che il Sig. Diamanti Stefano non ha mai presentato a questo Comune la documentazione - prevista dai Decreti emanati ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 delle Legge 257/1992 - che potesse attestare la presenza di materiali contenenti amianto e indicasse il loro stato di conservazione, come richiesto con la nota di questo Comune prot. nr. 14614 del 22/12/2015 e meglio specificato con ordinanza sindacale nr. 61 del 12.4.2017, entrambe notificate al Sig. Stefano Diamanti dai Messi Comunali di Ascoli Piceno, rispettivamente in data 20.04.2016 e 31.08.2017;

**-VISTI** i risultati delle analisi disposte da questo Comune con ordinanza sindacale nr. 8297 del 22.06.2017, effettuate dall'ARPAM il 07.07.2017, trasmesse dall'ASUR Marche Area Vasta n.5 e acquisite da questo Comune con prot n. 10928 del 21.08.2017, i quali attestano la presenza di amianto sulla copertura in oggetto, e ne sottolineano l'avanzato stato di degrado, con la presenza certa di fibre di tale materiale nella polvere prelevata sulla gronda;

**-VISTA** inoltre l'Ordinanza sindacale nr. 207 (C) del 1°.09.2017 emanata dal Commissario straordinario prefettizio e notificata dai Messi Comunali di Ascoli Piceno al Sig. Diamanti Stefano il giorno 04.10.2017, con la quale si imponeva la RIMOZIONE della copertura in questione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, e alla quale il proprietario non ha mai ottemperato;

**-VISTA** infine la nota prot. nr. 81788 dell'8/11/2017 dell'ASUR MARche - Area Vasta nr. 5 - Dipartimento di Prevenzione, acquisita al nostro protocollo nr. 15772 dell'8/11/2017, anche indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con cui è stata comunicata la mancata ottemperanza da parte del sig. Stefano Diamanti, nei tempi assegnati all'Ordinanza nr. 207 (C) 2017 sopra citata, segnalando pure l'applicabilità dell'art. 605 del C.P.;

**-DATO ATTO** di quanto pure disposto con la citata ordinanza nr. 207/2017, ovvero che in caso di inerzia da parte del proprietario, alla rimozione della copertura avrebbe provveduto d'ufficio questo Comune (ai sensi dell'art. 50 co.5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. 18/08/2000 nr.267) con addebito delle spese sostenute;

**-CONSIDERATA** la vicinanza del capannone in questione a luoghi sensibili (scuola, oratorio e zona residenziale);

**-CONSIDERATO** necessario, vista l'inadempienza della proprietà, che questa Amministrazione Comunale:

-intervenga nell'interesse pubblico per sanare la situazione verificatasi, con un intervento diretto di bonifica dell'immobile in oggetto, rilevando nella copertura degradata in fibro cemento contenente amianto ed esposta a cielo aperto una situazione di pericolo effettivo per la salute pubblica e che non potrà essere risolta con altro tipo di provvedimento;

-definisca come necessaria e inderogabile, oltre alla rimozione/smaltimento delle lastre in fibro-cemento contenente amianto, anche la ricopertura dell'immobile con una struttura metallica impermeabile che, primariamente, ne assicuri il decoro essendo edificato nelle strette vicinanze (sul confine) di due edifici storici tutelati (ai sensi del D.lgs. 42/2004) dal punto di vista architettonico-culturale come sono la Chiesa di S. Maria in Mignano di Villa Piattoni e la ex sede comunale di Via Roma nr.158, ora sede del Museo archeologico e archivio storico. Va infatti ritenuto doveroso da parte della Amministrazione comunale evitare la bruttura paesaggistica che si verrebbe a creare in questo sito storico di pubblico interesse lasciando scoperta e a vista la struttura latero-cementizia che compone la copertura del capannone al di sotto del manto di aeternit che verrà rimosso. Il timore che ciò avvenga, e quindi la necessità di provvedere da parte della Amministrazione comunale in prima persona, nasce dalla inerzia pervicace della proprietà ad intervenire per la bonifica, che fa ipotizzare ragionevolmente un eguale disinteresse alla ricopertura decorosa dell'immobile

Secondariamente l'azione di ricopertura dell'immobile con una struttura di costo limitato e che sia proporzionato al suo valore, potrà preservare la stabilità strutturale del bene, impedendo le infiltrazioni incontrollate di acqua piovana, anche in vista del suo recupero funzionale dallo stato di abbandono in cui versa e quindi del mantenimento del suo valore economico che interesserà questo Comune in sede di eventuale recupero coattivo delle spese sostenute nella procedura in atto;

-provveda quindi d'ufficio all'esecuzione di tutte queste opere giudicate necessarie, affidando i lavori anche ad altri soggetti, salvo il diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente mediante le diverse procedure previste dalla legge, quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 Aprile 1910, D.P.R. nr. 43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c.;

**-ACCERTATO** che si tratta di prestazione di LAVORI che può essere conseguita tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett.a) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del Regolamento Comunale per l'affidamento e la realizzazione di lavori, forniture

e servizi in economia, approvato con delibera di C.C. nr. 19 del 31/3/2011, modificata con delibera di C.C. nr. 14 del 27/2/2012;

**-VISTA** l'art. 23- ter, comma 3 della legge 11 Ago. 2014 nr. 114 (di conversione - con modifiche - del D.L. 24/Giu. 2014 nr. 90), come modificato dal comma 501 della legge 28/12/2015 che ha previsto: *"i comuni possono procedere automaticamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 €"*, senza quindi ricorrere alla Centrale Unica di Committenza costituita da questo Comune in sede di Unione dei Comuni "Vallata del Tronto";

**-INDIVIDUATA** la ditta ISOLMONTAGGI S.R.L. con sede ad Ancarano-S.da Prov.le Bonifica Km 14,050, specializzata nelle procedure di trattamento dei materiali contenenti amianto, tra cui le operazioni di rimozione e bonifica delle coperture in cemento-amianto e in possesso delle autorizzazioni-qualificazioni necessarie a tale fine;

**-PRESO ATTO** che i lavori da eseguire e individuati come necessari consistono in:

1) Rimozione, previo fissaggio delle fibre libere con incapsulante, delle singole lastre, con successivo imballaggio con teli di polietilene e sigillatura con nastro indicante la presenza di amianto; calo a terra, carico e trasporto presso discarica autorizzata.

2) Rifacimento nuova copertura con fornitura e posa in opera di lamiera grecata, calandrata, in acciaio zincato preverniciato spessore 5/10 mm, profilo 40, compresi i pezzi speciali.

3) Rifacimento delle lattonerie perimetrali e rivestimento del bordo del pannello e del raccordo tra muro e copertura in acciaio (spessore 6/10 mm).

4) Apprestamento opere provvisorie per la sicurezza.

5) Redazione del Piano di Lavoro (ai sensi del D.lgs. nr.81/2008, della L. 257/1992 e normative collegate);

**-VISTO** quindi il preventivo di spesa redatto dalla ditta - n.639 del 03.11.2017- acquisito al nostro protocollo nr. 15937 del 13.11.2017, che prevede una spesa complessiva di € 26.830,00 esclusa iva al 22%-totale €32.732,60;

**-RITENUTO** tale corrispettivo congruo e commisurato al valore dei lavori da effettuare;

**-DATO ATTO** che la somma complessiva di € 32.732,60 inclusa iva al 22% necessaria per il pagamento dei lavori suddetti può essere anticipata dal Comune con diritto di rivalsa, essendo le spese strettamente necessarie per la loro esecuzione rimborsabili ;

**VERIFICATO**, ai sensi degli artt.80 e 83 del D.Lgs nr.50/2016:

-che per la ditta in questione non ricorrono i casi escludenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

--che la ditta in questione possiede i Requisiti di idoneità professionale e quelli di Capacità economica e finanziaria, comprovato dal documento di verifica di autocertificazione richiesto alla Camera di Commercio-Industria-Artigianato e Agricoltura e qui allegato;

-**VERIFICATO** che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/02 convertito in legge n. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come dimostrato dal DURC qui allegato;

-**ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-**ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 210 del 05.09.2017;

-**CONSIDERATO** che la pretesa di recupero delle spese che verranno sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle opere di risanamento dell'immobile in oggetto concorre alla soddisfazione dell'interesse pubblico e all'ordinato assetto del territorio comunale;

-**RICHIAMATA** la vigente normativa nazionale e regionale sull'amianto (legge 27/03/1992 n.257, D.M. 06/09/1994, D.G.R. Marche 30/12/1997 n.3496, D.D.S.San. Regione Marche 30/01/2003 n.33);

-**VISTI** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i.; il DPR 207/2010 e s.m.e i.; il D. Lgs. 267/2000; lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

-di **RITENERE** tutto quanto citato in premessa parte integrante della presente determinazione;

-di **DISPORRE** l'intervento di rimozione e smaltimento della copertura degradata in fibro-cemento contenente amianto e il suo rifacimento con struttura metallica, di costo limitato, nel capannone artigianale sito in via Roma

nr.136, di proprietà del sig. Diamanti Stefano rilevando nella presenza della copertura stessa una situazione di pericolo effettivo per la salute pubblica;

-di **DARE ATTO** che l'intervento viene disposto in danno del sig. Diamanti Stefano, in quanto inadempiente alle disposizioni impartite con l'Ordinanza nr. 207(C) del 01.09.2017 emessa dal Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 nr.267/2000 a tutela della salute pubblica;

-di **AFFIDARE** i lavori di che trattasi, secondo l'articolazione riportata in premessa e illustrata nel preventivo di spesa allegato alla presente, alla ditta ISOLMONTAGGI S.R.L. con sede ad Ancarano-S.da Prov.le Bonifica Km 14,050 per l'importo di 32.732,60 inclusa iva al 22%;

-di **DARE MANDATO** all'Ufficio di Ragioneria affinché predisponga l'impegno della spesa necessaria sui competenti capitoli del corrente bilancio di esercizio, anche operando le necessarie variazioni in entrata e in uscita;

-di **DISPORRE** la rivalsa della spesa in questione mediante le diverse procedure previste dalla legge, quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 aprile 1910 nr.639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. nr.43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c. (vedi cassazione civile, sez. unite 10 luglio 2006 nr.15611 e cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001 nr.5540);

-di **DARE ATTO** che:

-la mancata adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 4 della legge n.257/1992, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.615,20 a €18.075,99,

-l'inottemperanza all'Ordinanza di cui qui si tratta costituisce altresì violazione dell'art.650 del Codice Penale e dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500,

- al rimborso delle spese è tenuto il destinatario-inadempiente dell'Ordinanza e quindi nello specifico il sig. Diamanti Stefano nato in Ascoli Piceno il 7 marzo 1966, residente in località Frazione S.Maria in Capriglia nr.115 di Ascoli Piceno;

-di **PROVVEDERE** a trasmettere il seguente atto al Sig. Diamanti Stefano tramite notifica, all'Asur Marche Area Vasta 5, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno tramite pec;

-di **PROVVEDERE** infine a comunicare al sig. Diamanti Stefano, nella qualità sopra espressa, l'ora e la data di inizio dei lavori sopra descritti, nonché l'esborso dei costi sostenuti, intimando entro il termine di 15 (quindici) giorni il pagamento delle spese, decorso il quale il provvedimento costituirà titolo esecutivo ai sensi del R.D. nr.639/1910 e art. 21-ter della legge 241/90.

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 16-11-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 16-11-2017 al 01-12-2017.

Li 16-11-2017

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI